

**ENTE CONCEDENTE:**

**COMUNE DI ARESE**

**DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER  
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFÈ  
LETTERARIO SITO IN ARESE, VIA MONVISO 7, PRESSO LA BIBLIOTECA  
COMUNALE DALL'1 MARZO 2026 AL 31 DICEMBRE 2030**

**Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.: Dott.ssa  
Stella Berton – Settore 6**

**CPV: 55330000-2 “Servizi di caffetteria”**

**CUI: S03366130155202500003**

**CIG: B9FB538E66**

## PREMESSE

Con Determinazione n. 2 del 20.01.2026 del Settore 6, il Comune di Arese, Ente concedente, ha deciso di affidare, mediante una procedura aperta, ai sensi degli artt. 71, 176 e 187 del D.Lgs. n. 36/2023, la concessione afferente alla gestione del Caffè letterario di Arese dall'1 marzo 2026 al 31 dicembre 2030, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 06 novembre 2023 **“Criteri ambientali minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili”**, aggiornati con Decreto 9 aprile 2025.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 la concessione è costituita da un unico lotto in quanto le prestazioni oggetto di affidamento non risultano frazionabili o ulteriormente suddivisibili in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare.

Il Caffè letterario è contestualizzato all'interno del Centro Civico – Biblioteca comunale del Comune di Arese, sito in Via Monviso n. 7, del quale costituisce l'accesso principale.

L'arredo del Caffè letterario è fornito dal Comune di Arese, Ente concedente, e consta di:

- n.1 mobile circolare porta libri
- n.1 frigorifero industriale Emmepi
- n. 2 pensile inox con n.2 ante
- n.1 bancone lavoro inox con n.2 ante
- n.1 bancone lavoro inox
- n.1 lavello inox doppio
- n.1 retrobancone da bar in inox con n.3 ante e n.2 cassetti
- n.1 retrobancone da bar in inox con n.3 ante
- n.1 retrobancone da bar in inox con n.2 ante
- n.1 lavastoviglie x comunità' Comec
- n.1 bancone bar laminato e inox
- n.1 bancone bar laminato e inox
- n.1 bancone reception in laminato con piano in vetro marrone
- n. 8 sgabelli alti in legno con schienale
- n.1 palco in legno rotondo marrone
- n. 6 poltroncine in similpelle viola con gambe fisse in ferro grigie senza braccioli
- n. 10 tavolini bassi rotondi col. bianco con piedistallo in ferro grigio
- n. 9 sedie in legno chiaro con gambe fisse in metallo grigie senza braccioli

- n. 4 poltroncine in similpelle arancioni con gambe fisse in ferro grigie senza braccioli
- n. 2 poltroncine in similpelle verdi con gambe fisse in ferro grigie senza braccioli
- n.1 tavolino basso bianco in legno/lamin e metallo quadrato con piano in vetro e piedistallo in ferro grigio
- n. 3 tavolino basso bianco in legno/lamin e metallo quadrato con piano in vetro e piedistallo in ferro grigio
- n. 3 poltroncine in plastica bianca senza braccioli con rotelle grigie
- n. 6 poltroncine pasha in plastica color fume'(grigie)
- n. 6 poltroncine pasha in plastica color trasparenti
- n. 2 armadio alto color legno/beige con n.2 ante
- n. 1 armadio in legno/metallo basso con n.2 ante scorrevoli
- n. 1 bancone bar
- n. 1 tavolo alto in legno massiccio e vetro
- n. 1 vetrinetta riscaldata
- n. 1 tappeto d'ingresso
- n. 1 armadietti per personale

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA.

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento di Aria S.p.A. denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di

idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - 1) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - 2) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - 3) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738.

### 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023.

### 3. IMPORTO DELLA CONCESSIONE

All'aggiudicatario è dovuta da parte dell'Ente concedente una compensazione per l'assunzione degli obblighi di servizio oggetto del contratto per il periodo dall'1 marzo 2026 al 31 dicembre 2030.

Tale corrispettivo, finanziato con stanziamenti di bilancio del Comune di Arese, è stabilito nella misura massima di **€ 41.466,00**.

Il suddetto importo massimo, erogabile dal Comune di Arese dall'1 marzo 2026 al 31 dicembre 2030, è oggetto di ribasso da parte degli Operatori economici concorrenti.

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 il valore stimato della concessione ammonta a complessivi **€ 657.783,00**.

Gli oneri relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione dal rischio da interferenze sono pari a € **0,00**.

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

Si precisa che, trattandosi di concessione, il rischio operativo così come definito dall'art. 177 del D.Lgs 36/2023 resterà totalmente a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL H03 - pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale (art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti assumono l'impegno di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

#### **4. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Qualora non risulti il pagamento, l'Ente concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'Operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

#### **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI ORDINE SPECIALE**

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Requisiti di ordine generale** previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.
- b) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. **La Ditta dovrà risultare "ATTIVA". Solo per le società Cooperative:** Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. 36/2023.
- c) **Possesso di misure di autocontrollo (HACCP)** prescritte dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- d) **Requisiti di capacità tecnica e professionale:** Pregressa esperienza di almeno 3 anni complessivi nella gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande nell'arco

degli ultimi 10 anni in capo all'impresa titolare o al preposto. Il requisito dovrà essere dimostrato mediante idonea documentazione (a titolo esemplificativo, copia di certificati rilasciati dal Pubbliche Amministrazioni o committenti privati).

## 6. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, la visita dei luoghi è facoltativa in ragione della tipologia del servizio. Si precisa che la struttura è visionabile negli orari di apertura della Biblioteca Civica. In caso di sopralluogo, l'Operatore economico concorrente dichiara la conoscenza dello stato dei luoghi.

## 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da individuarsi ai sensi dell'art. 185 del Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

La gara sarà aggiudicata all'Operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono indicati nell'**Allegato A** del presente Disciplinare di gara e sono suddivisi in 74 punti discrezionali, 10 quantitativi e 1 tabellare.

In relazione agli elementi oggetto di valutazione discrezionale (indicati dalla lettera "D") la Commissione giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, allo sviluppo degli standard richiesti nel Capitolato Speciale, all'innovatività dell'offerta tecnico-progettuale.

Qualora la Commissione non dovesse ritrovare all'interno dell'offerta tecnico-progettuale la descrizione richiesta per il singolo paragrafo, la valutazione per il paragrafo inesistente sarà pari a "Non valutabile" a cui verrà attribuito un punteggio uguale a zero (0).

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare

al punteggio massimo a disposizione per il sub-criterio. I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

<b>VALORE DEL COEFFICIENTE</b>	<b>GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</b>
0	Proposta non valutabile: contenuti assenti
0,1	Proposta del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,2	Proposta inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0,3	Proposta gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0,4	Proposta insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0,5	Proposta scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,6	Proposta sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,7	Proposta discreta: contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,8	Proposta buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0,9	Proposta molto buona: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti

1	Proposta ottima: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
---	---

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si utilizza la formula di interpolazione lineare, qui di seguito indicata:

$$PE_a = PE_{max} \times V_a$$

dove:

- I.  $a$  rappresenta l'indice numerico di riferimento dell'offerta
- II.  $V_a$  rappresenta il coefficiente dell'offerta del concorrente  $a$ -esimo in un intervallo compreso tra 0 e 1 ( $0 < V_a \leq 1$ )
- III.  $PE_a$  rappresenta il punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a
- IV.  $PE_{max}$  è il punteggio economico massimo assegnabile, pari a 15 punti

Per calcolare il coefficiente  $V_a$  si applica la seguente formula:

$$V_a = R_a / R_{best}$$

dove:

- I.  $a$  rappresenta l'indice numerico di riferimento dell'offerta
- II.  $V_a$  rappresenta il coefficiente dell'offerta del concorrente a ( $0 < V_a \leq 1$ )
- III.  $R_a$  rappresenta il ribasso offerto dal concorrente a-esimo
- IV.  $R_{best}$  è il ribasso dell'offerta più conveniente

Il ribasso  $R_a$  offerto da ciascuno concorrente a-esimo viene calcolato con la seguente formula:

$$R_a = CORR\_MAX - P_a$$

dove:

- I.  $a$  rappresenta l'indice numerico di riferimento dell'offerta del concorrente a-esimo
- II.  $CORR\_MAX$  è il corrispettivo pagato dal concedente al concessionario e pari a **€ 41.466,00**
- III.  $P_a$  è il prezzo offerto dal concorrente a-esimo

## 8. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Si applica il metodo aggregativo - compensatore sulla base della seguente formula:

$$Ca = \sum n [Wi * Vai]$$

dove:

Ca = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

### Riparametrazione

Si precisa che l'Ente concedente non procederà ad alcuna riparametrazione in quanto, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.

### Soglia di sbarramento

Non è prevista soglia di sbarramento.

## 9. MODALITÀ E TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà pervenire **esclusivamente** mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel entro il termine perentorio delle **ore 9.00 del giorno 20 febbraio 2026**. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

L'offerta è costituita dalla documentazione richiesta che deve essere presentata in tre distinte "buste telematiche":

- busta amministrativa;
- busta tecnica;
- busta economica.

## 10. BUSTA AMMINISTRATIVA

La documentazione per la partecipazione alla gara da inserire nella busta amministrativa, da presentare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, è la seguente:

- a) **Istanza di partecipazione**, presentata sulla base dello schema "**Allegato B**" che costituisce parte integrante del presente Disciplinare e che può essere integralmente utilizzato per la compilazione. Le dichiarazioni contenute nell' "**Allegato B**" sono obbligatorie e rese ai sensi del DPR 445/2000. Detta autocertificazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (*per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza*). In caso di raggruppamenti d'imprese (riunite, o da riunirsi) o di consorzi di qualsiasi tipologia o di GEIE, il modulo **Allegato B** dovrà essere prodotto, pena l'esclusione, da ciascuna delle singole imprese che costituiscono/costituiranno

il raggruppamento o il GEIE, e dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione dei servizi.

- b) Documento di gara unico europeo (DGUE).** Gli Operatori economici concorrenti dovranno generare il Documento di Gara Unico Europeo (*eDGUE*). Per informazioni in merito all'*eDGUE Response* si rinvia al manuale di supporto Servizi di e-Procurement di Aria S.p.A. denominato E-DGUE -CREAZIONE RESPONSE;
- c) (in caso di ricorso all'avvalimento) Dichiarazione dell'Impresa ausiliaria** presentata sulla base dello schema “**Allegato C**”, *eDGUE* dell'impresa ausiliaria e contratto di avvalimento in copia autentica informatica con apposta firma digitale valida. Le sottoscrizioni, a pena di esclusione, devono essere apposte con firma digitale valida.
- d) Ricevuta del versamento del contributo all'A.N.A.C.** pari a € **77,00**. Nel caso di RTI costituita o non ancora costituita e consorzi, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo o dal consorzio.
- e) (in caso di sopralluogo) Dichiarazione di cui al punto 6** del presente Disciplinare.
- f) Comprova del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.**

## 11. BUSTA TECNICA

Nella busta tecnica dovrà essere inserita la seguente documentazione, da presentare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica:

**1) Relazione Tecnica** articolata secondo gli elementi di valutazione di cui all'**Allegato A** del presente Disciplinare. La Relazione Tecnica dovrà essere costituita da non più di 10 facciate in formato A4 o (in alternativa) da non più di 5 facciate in formato A3, escluso copertina, indice, render, immagini e schede arredi/attrezzature.

La relazione tecnica dovrà essere sviluppata in modo tale che gli elementi oggetto di assegnazione del punteggio siano facilmente identificabili. Si consiglia, pertanto, di suddividere la relazione in paragrafi che riportino i titoli degli elementi.

La Relazione Tecnica, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun riferimento all'offerta economica.

In caso di avvalimento premiale, la relazione tecnica dovrà indicare gli eventuali criteri finalizzati a migliorare l'offerta dell'impresa concorrente ai fini della valutazione e dell'assegnazione dei relativi punteggi da parte della Commissione giudicatrice.

### 2) Dichiarazione parti contenenti segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare quali parti dell'offerta tecnica sono secreteate precisando analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale. Qualora le motivazioni siano formulate in maniera generica non saranno tenute in

considerazione. Le dichiarazioni in questo modo prodotte sostituiscono le comunicazioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2006. **Nel caso di presenza di segreti tecnici o commerciali dovrà essere caricata anche una versione firmata della relazione con le citate parti oscure.**

**3) Solo in caso di avvalimento premiale**, si dovrà allegare il contratto di avvalimento.

Tutti i documenti inseriti nella Busta Tecnica di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale valida del Titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa o, in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei o GEIE se non ancora costituiti, di tutti i legali rappresentanti delle Imprese partecipanti.

## 12. BUSTA ECONOMICA

Nell'apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, l'Operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà inserire la propria offerta economica, formulata in cifre, espressa come corrispettivo d'offerta, al ribasso rispetto all'importo di **€ 41.466,00** che corrisponde al corrispettivo massimo, dovuto al concessionario, per l'assunzione degli obblighi di servizio oggetto del contratto per il periodo dall'1 marzo 2026 al 31 dicembre 2030.

Nei campi relativi all'offerta economica Sintel accetta un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola. Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo di **€ 41.466,00**.

L'Operatore economico:

- a) nel campo di sistema Sintel **“di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’Operatore economico”**, dovrà indicare, pena **l’esclusione automatica** senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima degli oneri aziendali della sicurezza ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- b) nel campo di sistema Sintel **“di cui costi del personale”**, dovrà indicare, pena **l’esclusione automatica** senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi della manodopera compresi nell'offerta;
- c) nel campo di sistema Sintel **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**, dovrà inserire l'importo definito dall'Ente concedente di **€ 0,00**.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Ente concedente. Saranno ritenute nulle e pertanto escluse, le offerte incomplete e/o parziali o non compilate correttamente, le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, tali da non rendere possibile

desumere con certezza la volontà dell'offerente. Nella busta economica si chiede di allegare il **Piano economico e finanziario appositamente predisposto dall'Operatore economico concorrente sottoscritto a pena esclusione con firma digitale valida** del Titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa o, in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei o GEIE se non ancora costituiti, di tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese partecipanti. Il Piano economico e finanziario presentato dai concorrenti sarà soggetto alla sola verifica di congruità da parte della Commissione e non sarà soggetto ad attribuzione di punteggio.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs 36/2023, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del *eDGUE* e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del *eDGUE*, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte; non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un congruo termine di **n. 5 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Nel caso specifico l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 14. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 *"Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119".*

## 15. AVVALIMENTO

È consentito l'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.lgs 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

## 16. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

## **17. SEDUTA DI GARA - APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, che si svolgerà ad Arese in via Roma n. 2 in data **20 febbraio 2026 alle ore 9.30**, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plachi telematici inviati dagli Operatori economici e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

## **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Ente concedente. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

## **19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procede a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate dal presidente della Commissione giudicatrice tramite la Piattaforma Sintel. La Commissione giudicatrice procede all'apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche presentate. La Commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in

seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare. Successivamente la Commissione procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici è definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno. La richiesta è effettuata a mezzo piattaforma Sintel.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio a mezzo piattaforma Sintel.

**Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.**

L'offerta è esclusa in caso di:

- 1) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- 2) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- 3) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultano non rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro e gli obblighi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, nonché le offerte in relazione alle quali sono incongruenti gli oneri di sicurezza aziendali.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle

successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente concedente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **23. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e nel Codice di comportamento del Comune di Arese.

## **24. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto delle leggi in materia vigenti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Arese, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente. Il DPO (Data Protection Officer) è reperibile al seguente indirizzo mail: [rpd@comune.arese.mi.it](mailto:rpd@comune.arese.mi.it)

Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all'espletamento di servizi debitamente annoverati nelle informative specifiche e in considerazione delle opportune basi giuridiche statuite dall'art. 6, comma 1, lett. b), c) d) e) f) del Reg. UE 2016/679; in caso diverso si procede alla raccolta del relativo consenso informato ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. a) e 7. L'interessato potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento, scrivendo direttamente al Titolare del trattamento via posta (Arese, Via Roma, 2 – cap. 20044), a mezzo pec ([protocollo@cert.comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@cert.comune.arese.mi.it)) o tramite e-mail ([protocollo@comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@comune.arese.mi.it)). L'informativa estesa è reperibile sul sito internet (<https://www.comune.arese.mi.it>) al seguente link <https://comune.arese.mi.it/informativa-privacy/informative/> oppure presso il competente ufficio.

**IL RUP**  
**Dott.ssa Stella Berton**  
**Firmato digitalmente**

## Allegato A del Disciplinare

CRITERI DI VALUTAZIONE				
	<b>QUADRO A – MAX 47 PUNTI</b> QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO (Descrizione della proposta)	D	Q	T
<i>Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente il funzionamento del servizio, comprendente l'organizzazione delle pulizie e dell'eventuale servizio ai tavoli, la qualità delle derrate, l'indicazione del numero degli addetti impiegati distinti per mansione e turnistica, in ragione del diverso afflusso di pubblico, il programma delle manutenzioni ordinarie/straordinarie degli arredi/attrezzature, la modalità e qualità nei rapporti con la cittadinanza e l'utenza, il programma degli eventi/iniziative, ovvero tutte le azioni e interventi volti a dare esecuzione alle prescrizioni fissate nel Capitolato. Detto criterio valuta i seguenti aspetti:</i>				
<b>A1</b>	Chiarezza espositiva e completezza dell'intero progetto con riferimento al Capitolato.	5		
<b>A2</b>	Organizzazione del personale	9		
<b>A3</b>	Qualità dei prodotti impiegati per caffetteria e ristoro, modalità di preparazione e confezionamento alimenti (ad es. materie prime, prodotti biologici/gluten free/ IGP-DOP/KM0), trasporto e stoccaggio.	6		
<b>A4</b>	Piano interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria di arredi e attrezzature	4		
<b>A5</b>	Modalità di selezione dei fornitori (con specifiche rispetto ai fornitori prescelti)	4		
<b>A6</b>	Proposta di agevolazioni prezzi, offerte speciali/abbonamenti per categorie di frequentatori (es. studenti, anziani, lavoratori, ecc.);	9		
<b>A7</b>	Descrizione di un piano di comunicazione, principalmente da effettuarsi sui social, legato alla promozione delle iniziative, eventi, promozioni, ecc. Presentazione di una proposta di customer satisfaction.	5		
<b>A8</b>	Elementi di originalità, di innovazione e di pregio della proposta	5		
<b>QUADRO B – MAX 15 PUNTI</b> DIMENSIONE SOCIO/CULTURALE-COMUNITARIA				
	<i>Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende integrarsi nella rete dei servizi locali e connettersi alle realtà sociali e culturali, mediante proposte sempre più funzionali alle esigenze dell'utenza/clientela. Il criterio valuta i seguenti elementi.</i>	D	Q	T
<b>B1</b>	Proposta di un calendario di massima delle iniziative ed eventi socio/culturali rivolti alla generalità dell'utenza la cui organizzazione sarà a carico del gestore. Il subcriterio valuta: il numero degli eventi, la tipologia, i temi degli eventi, le modalità di realizzazione	6		
<b>B2</b>	Proposta di progetti sociali a favore di persone con fragilità per finalità didattico-formativa e di inserimento lavorativo in stretta collaborazione con le realtà del territorio (stage, formazione-lavoro,	8		

	tirocini, ecc.)			
B3	Attestazione, ai sensi dell'art. 108 D.lgs.36/2023, del possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.lgs. 196/2006 (Codice delle pari opportunità)			1
	<b>QUADRO D – MAX 23 PUNTI</b> ATTIVITÀ MIGLIORATIVE	D	Q	T
	<i>Il concorrente dovrà predisporre una proposta di attività/eventi/progetti/interventi migliorativi rispetto a quanto contenuto nel Capitolato. Il criterio valuta i seguenti aspetti.</i>			
D1	Descrizione elementi di qualità e quantità degli eventuali arredi ed attrezzature aggiuntive, delle stoviglie e utensili vari per la somministrazione di alimenti e bevande. La relazione dovrà indicare l'elenco dei beni che verranno forniti, il loro materiale e caratteristiche. A tale scopo dovrà essere allegato materiale fotografico.	8		
D2	Descrizione di ulteriori aperture rispetto a quelle indicate nel capitolato (Vedi art. 9). Il punteggio verrà assegnato con le seguenti modalità: - da 1 a 5 ore settimanali ulteriori: 3; - da 6 a 10 ore settimanali ulteriori: 6; - più di 10 ore settimanali ulteriori: 10.		10	
D3	Descrizione di altre e diverse migliorie purché pertinenti e coerenti all'oggetto del presente capitolato e funzionali al buon funzionamento del servizio oggetto del presente Capitolato.	5		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>85</b>		

**Allegato B al Disciplinare**

**DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).**



Bollo

€ 16,00

SPETT.LE  
COMUNE DI ARESE  
VIA ROMA, 2  
20044 ARESE (MI)

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFE' LETTERARIO SITO IN ARESE, VIA MONVISO 7, PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALL'1 MARZO 2026 AL 31 DICEMBRE 2030 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.**

Il sottoscritto

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)<sup>1</sup>*

dell'impresa

sede *(comune italiano o stato estero)*

Cap:

Provincia

indirizzo

Codice fiscale:

partita IVA

**CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME**

- operatore singolo;
- mandatario, capogruppo di } raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68, del
- mandante in } D.Lgs. 36/2023;
- organo comune/mandatario di } rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g),
- impresa in rete/mandante in } D.Lgs. 36/2023;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e, consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del D. Lgs 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare all'Ente concedente anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

<sup>1</sup> Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

**DICHIARA QUANTO SEGUE**

**A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITA' NELL'AMBITO  
DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO**

**DICHIARA**

- di essere **iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** con i seguenti dati:

provincia di iscrizione: \_\_\_\_\_ numero di iscrizione: \_\_\_\_\_  
attività: \_\_\_\_\_ codice: \_\_\_\_\_

- Di essere abilitato all'esecuzione dei servizi in concessione in quanto l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-..... per servizi .....*

**(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)**

forma giuridica impresa: \_\_\_\_\_ ditta individuale \_\_\_\_\_ anno di iscrizione: \_\_\_\_\_  
– il titolare  
– il direttore tecnico

**sono così indicati:**

Cognome e nome	codice fiscale	carica ricoperta
		Titolare
		Direttore Tecnico

**(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)**

forma giuridica impresa: \_\_\_\_\_ Società in nome collettivo \_\_\_\_\_ anno di iscrizione: \_\_\_\_\_  
– il socio amministratore  
– il direttore tecnico

**sono così indicati:**

Cognome e nome	codice fiscale	carica ricoperta
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

**(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE-INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)**

forma giuridica impresa: \_\_\_\_\_ società in accomandita semplice \_\_\_\_\_ anno di iscrizione: \_\_\_\_\_  
– il socio accomandatario  
– il direttore tecnico

**sono così indicati:** \_\_\_\_\_

<i>Cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
		Socio accomandatario
		Direttore Tecnico

**(PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI E I CONSORZI- INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)**

- forma giuridica societaria: \_\_\_\_\_ anno di iscrizione: \_\_\_\_\_
- capitale sociale: \_\_\_\_\_ durata della società: \_\_\_\_\_
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
  - i procuratori generali e gli institori;
  - i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'Operatore economico
  - il socio unico;
  - l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile;

**sono così indicati:**

<i>Cognome e nome</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>Carica/ruolo ricoperti Socio Unico</i>

**NB: PER LE SOCIETA' IN CUI IL SOCIO UNICO SIA UNA PERSONA GIURIDICA (INDICARE):**

- Di dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'Operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

*(in ogni caso: scegliere tra le due opzioni)*

dichiara infine di:<sup>2</sup>

- essere  
 - non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;<sup>3</sup>

**B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA  
di cui all'articolo 94 del D.Lgs 36/2023**

**DICHIARA**

<sup>2</sup> Barrare una sola delle due opzioni

<sup>3</sup> Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

**1.**

che né il sottoscrittore della domanda di partecipazione, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'Operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.94 (non sono presi in considerazione, perché non constituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)<sup>4</sup>;

**2.**

che né per il sottoscrittore della domanda di partecipazione, né per alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs 36/2023, ascritti all'Operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;<sup>5</sup>

**3.**

di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'Operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

**4.**

che l'Operatore economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

**5.**

che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999:

a) questo Operatore economico

è in regola

non è in regola

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

b) questo Operatore economico ha un numero di dipendenti pari a \_\_\_\_\_ unità;

c) questo Operatore economico

ha ottemperato

non ha ottemperato

alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data \_\_\_\_\_ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge,

<sup>4</sup>

NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7,8 e 9 del D.Lgs 36/2023:

7. Un Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (Non può avvalersi delle misure di self- cleaning, Nota di chi scrive);

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

<sup>5</sup>

Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."

(eventuale, in caso di situazioni particolari), avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,

Che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di \_\_\_\_\_

(in alternativa alla dichiarazione può essere presentata certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 68/99).

6.

di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D. Lgs 36/2023<sup>6</sup>.

7.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

8.

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

9.

che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D. Lgs 36/2023, l'Operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accerte quelle indicate nell'allegato II.10. al D.Lgs 36/2023)<sup>7</sup>;

#### C. ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA

di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PTPCT E AL CODICE DI COMPORTAMENTO – DICHIARAZIONE CAM

#### DICHIARA

10.

che per l'Operatore economico non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014<sup>8</sup>;

11

che la partecipazione dell'Operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs 36/2023 non diversamente risolvibile<sup>9</sup>;

12

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce



che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli Operatori economici nella preparazione della procedura di concessione che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara<sup>10</sup>;

13



che l'Operatore economico ha presentato la propria domanda di partecipazione autonomamente, senza che essa sia imputabile ad unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori economici partecipanti alla presente procedura<sup>11</sup>;

14.



di non aver commesso un illecito professionale grave di cui all'articolo 98 del D. Lgs 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara:<sup>12</sup>.

10 Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

11 Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

12 All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'Operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un Operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla Stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'Operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'Operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'Operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'Operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'Operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'Operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'Operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiera rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La Stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa

- 14 a)**  di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico della concessione;
- 14 b)**  di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Ente concedente, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- 14 c)**  di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- 14 d)**  di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- 14 e)**  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- 14 f)**  di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>13</sup>;
- 14 g)**  che non è stata contestata la commissione da parte dell'Operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 indicati al precedente paragrafo A di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- 14 h)**  che non è stata contestata o accertata commissione, da parte dell'Operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, sopra indicati al precedente paragrafo A, di taluno dei seguenti reati consumati<sup>14</sup>:
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
  - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
  - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
  - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**NB: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, per queste cause di esclusione, previste all'articolo 95 comma 1 lettera e) esse rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:**

- 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
- 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
- 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

15



di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e

escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

<sup>13</sup> Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione

<sup>14</sup> Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata."

tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.Lgs 36/2023<sup>15</sup>.

**16.**

che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente<sup>16</sup>:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta domanda di partecipazione e a tal fine indicata per l'esecuzione;

**17.**

di impegnarsi ad eseguire i servizi secondo le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato Speciale approvato dall'Ente concedente;

**18**

di aver preso visione e di accettare il contenuto del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2025-2027" del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 26.06.2025;

**19**

con riferimento al punto 8 del PTPCT 2025/2027 del Comune di Arese,  sussistono  non sussistono, da parte del rappresentante legale, rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune di Arese;

**20**

di impegnarsi a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del lavoro e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;

**21**

di impegnarsi, altresì, a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese;

**22**

che nei propri confronti non è stata applicata sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – "pantoufage") e ai sensi della suddetta norma nonché dell'allegato 1 "Processi e Misure", all. B, lett. h) del PTPCT vigente:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei suoi confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

<sup>15</sup> Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'Operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'Operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."

di essere consapevole, ai sensi del citato art. 53, comma 16 *ter*, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi e conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

23

di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie relative alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi di cui al D.M. 06 novembre 2023 "Criteri ambientali minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili", aggiornati con Decreto 9 aprile 2025.

#### D. (EVENTUALE) MISURE DI SELF-CLEANING

L'Operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6) del D.Lgs. 36/2023

Ovvero

L'Operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 95 (ad eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023

**Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione della domanda**

Evidenzia di versare in una causa di esclusione verificatasi prima della presentazione della domanda, ossia.....e pertanto comunica e comprova con la documentazione allegata di aver adottato le seguenti misure di self-cleaning:  
.....

Ovvero

non essendo possibile adottare le misure di self-cleaning prima della presentazione della domanda, in quanto.....si comprova tale impossibilità con la seguente documentazione impegnandosi espressamente ad adottare idonee misure correttive entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente all'Ente concedente.

*(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese)<sup>17</sup>*

#### E. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E RETI DI IMPRESE

##### DICHIARA

- di presentare domanda di partecipazione in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese,<sup>18</sup> ai sensi dell'articolo 68 D.Lgs. 36/2023, e:

a) di impegnarsi, in caso di affidamento dei servizi di cui all'oggetto:<sup>19</sup>

- quale **operatore/impresa mandataria / capogruppo / organo comune**, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;

- quale **operatore/impresa mandante**, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata

<sup>17</sup> Cancellare l'intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).

<sup>18</sup> Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.

<sup>19</sup> Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante.

come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;<sup>20</sup>

- b) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete<sup>21</sup> le seguenti parti di servizi<sup>22</sup>

1)				per una quota del	%
3)				per una quota del	%
4)				per una quota del	%

- c) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete<sup>23</sup> una quota di partecipazione del \_\_\_\_\_ %,<sup>24</sup>

- d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete;

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 65, comma 2, lettera b) e lettera c), oppure consorzi stabili ex articolo 65 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, esclusi i consorzi ordinari)<sup>25</sup>

#### F. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN

#### CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE OPPURE CONSORZI STABILI

##### DICHIARA

di essere costituito in:

- consorzio tra società cooperative (art. 65 comma 2, lett. b), D.Lgs. 36/2023)
- consorzio tra imprese artigiane (art. 65 comma 2, lett. c), D.Lgs. 36/2023)
- consorzio stabile (art. 65 comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023)

e che, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 36/2023, questo consorzio presenta domanda di partecipazione:<sup>26</sup>

- a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
- b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal Disciplinare di gara:

	Ragione sociale del consorziato	Sede	Codice fiscale
1			
2			
3			

#### EVENTUALE (qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c)<sup>27</sup>

<sup>20</sup> Se si tratta dell'unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».

<sup>21</sup> Cancellare la dizione che non interessa.

<sup>22</sup> La "quota" dei servizi da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull'importo totale dei servizi.

<sup>23</sup> Cancellare la dizione che non interessa.

<sup>24</sup> La "quota" di partecipazione è la percentuale dell'incidenza di tutti i servizi assunti dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto.

<sup>25</sup> Cancellare l'intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili.

<sup>26</sup> Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.

<sup>27</sup>L'articolo 67 comma 4 prevede: I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto

**Poiché il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), esso a sua volta indica i consorziati per i quali presenta domanda di partecipazione. A tal fine allega apposite dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal Disciplinare di gara dei consorziati indicati:**

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			
3			

**(In ogni caso) Che le imprese che compongono il Consorzio sono:**

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			
3			
4			
5			

**G. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INDICAZIONE DEI RECAPITI, INDICAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA  
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

**Dichiara<sup>28</sup>**

- di accettare espressamente le norme e le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nella documentazione progettuale predisposta dall'Ente concedente, dichiarando di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità dei servizi in concessione, secondo quanto espresso nella propria domanda di partecipazione;
- che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere.....ossia quello indicato dall'Ente concedente;

ovvero

- che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere .....e che il medesimo, essendo equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dall'Ente concedente, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;
- di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei servizi il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del concessionario e contro il lavoro irregolare;

anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

<sup>28</sup> In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo

## DICHIARA INFINE

1) che l'impresa è regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di ..... in data .....

oppure

che l'impresa ha regolarmente inoltrato alla Prefettura di ..... la richiesta per l'iscrizione alla White List.

2) ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:

- quale **OPERATORE IN FORMA SINGOLA** ovvero **MANDATARIO** di RTI

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all'indirizzo:

- riportato all'inizio della presente dichiarazione;

- via/piazza/altro: \_\_\_\_\_ numero: \_\_\_\_\_

(altre indicazioni: presso / frazione / altro) \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ città: \_\_\_\_\_ provincia: \_\_\_\_\_

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **certificata (PEC)**: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

autorizzando espressamente l'Ente concedente all'utilizzo di questo mezzo di comunicazione;

- quale **MANDANTE** di RTI di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al mandatario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dallo stesso mandatario

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e segg. del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

### **INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

Il Comune di Arese, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.

Il DPO (Data Protection Officer) è reperibile al seguente indirizzo mail: rpd@comune.arese.mi.it oppure al seguente numero 02.93527/202-251.

Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all'espletamento di servizi debitamente annoverati nelle informative specifiche e in considerazione delle opportune basi giuridiche statuite dall'art. 6, comma 1, lett. b), c) d) e) f) del Reg. UE 2016/679; in caso diverso si procede alla raccolta del relativo consenso informato ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. a) e 7.

L'interessato potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento, scrivendo direttamente al Titolare del trattamento via posta (Arese, Via Roma, 2 – cap. 20044), a mezzo pec ([protocollo@cert.comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@cert.comune.arese.mi.it)) o tramite e-mail ([protocollo@comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@comune.arese.mi.it)).

L'informativa estesa è reperibile sul sito internet (<https://www.comune.arese.mi.it>) al seguente link <https://comune.arese.mi.it/informativa-privacy/informative/> oppure presso il competente ufficio.

## **Allegato C al Disciplinare**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte della impresa ausiliaria in caso di AVVALIMENTO**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFÈ LETTERARIO SITO IN ARESE, VIA MONVISO 7, PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DALL'1 MARZO 2026 AL 31 DICEMBRE 2030.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella propria qualità di  
(cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore, in forza di atto di  
procura n. \_\_\_\_\_ di repertorio in data \_\_\_\_\_ del Dott. \_\_\_\_\_  
notaio in \_\_\_\_\_, dell'Impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato  
e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ indirizzo  
di Posta Elettronica Certificata \_\_\_\_\_

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

### **DICHIARA**

- 1) di obbligarsi verso il concorrente \_\_\_\_\_  
e verso l'Ente concedente a fornire il requisito di cui il concorrente è carente ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti del Comune di Arese in relazione alle prestazioni oggetto della concessione;
- 2) di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, così come prescritti dal Disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente concedente con regolamento della Giunta comunale n. 116 del 19.06.2014, e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e

a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

- 4) di aver preso visione e di accettare le previsioni contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Arese per il triennio 2025/2027, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 26.06.2025;
- 5) con riferimento al punto 8 del PTPCT 2025/2027 del Comune di Arese,  sussistono  non sussistono, da parte del rappresentante legale, rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune di Arese.

Data, \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA'  
*firma digitale*

NOTA BENE: L'impresa ausiliaria dovrà altresì:

1. compilare e presentare l'eDGUE;
2. presentare il contratto di avvalimento.

#### **INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

Il Comune di Arese, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.

Il DPO (Data Protection Officer) è reperibile al seguente indirizzo mail: [rpd@comune.arese.mi.it](mailto:rpd@comune.arese.mi.it) oppure al seguente numero 02.93527/202-251.

Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all'espletamento di servizi debitamente annoverati nelle informative specifiche e in considerazione delle opportune basi giuridiche statuite dall'art. 6, comma 1, lett. b), c) d) e) f) del Reg. UE 2016/679; in caso diverso si procede alla raccolta del relativo consenso informato ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. a) e 7.

L'interessato potrà richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento, scrivendo direttamente al Titolare del trattamento via posta (Arese, Via Roma, 2 – cap. 20044), a mezzo pec ([protocollo@cert.comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@cert.comune.arese.mi.it)) o tramite e-mail ([protocollo@comune.arese.mi.it](mailto:protocollo@comune.arese.mi.it)).

L'informativa estesa è reperibile sul sito internet (<https://www.comune.arese.mi.it>) al seguente link <https://comune.arese.mi.it/informativa-privacy/informative/> oppure presso il competente ufficio.